

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° luglio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m².

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di

prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi di superficie superiore a 3000 m²;

Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m², così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, località aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Disposizioni tecniche


1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle attività di demolizione veicoli di cui all'art. 1 di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.

2. Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita



o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell'attività oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l'aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto ivi previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto, applicate all'intera attività.

4. Le attività di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 5.

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente

decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica allegata al presente decreto, entro i seguenti termini:

a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di napsi ed idranti) e 17;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti disposizioni.

2. In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all'art. 4, comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati:

a) tre anni dal termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all'illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti:

B.3.1, relativamente al presidio fisso;

B.5.1;

b) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.


3. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2.

4. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro: ALFANO




ALLEGATO**REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONI DI VEICOLI E SIMILI, CON RELATIVI DEPOSITI, DI SUPERFICIE SUPERIORE A 3000 m².****TITOLO I****1. – GENERALITÀ****1.1 – TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI**

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339, del 12/12/1983) e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica, le attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m² sono indicate con la denominazione di Centro di raccolta veicoli a motore fuori uso.

Si definiscono, altresì:

- a) **CENTRO DI RACCOLTA VEICOLI A MOTORE FUORI USO** (nel seguito denominato “centro”): area recintata e/o delimitata all’interno della quale si svolge l’attività di demolizione veicoli nonché ogni altra operazione ad essa pertinente. Nel centro possono essere effettuate anche attività di autosoccorso, deposito giudiziario e deposito rottami metallici;
- b) **AREA DI BONIFICA**: zona all’interno del centro dove avvengono le operazioni di bonifica così come previsto dall’allegato primo, punto 5.1, del Decreto Legislativo 209/2003;
- c) **SETTORE DI PARCHEGGIO DEI VEICOLI DA DESTINARE A DEMOLIZIONE**: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli in accettazione;
- d) **SETTORE DI PARCHEGGIO REGOLAMENTATO**: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati cioè privati delle sostanze pericolose presenti quali carburanti, olii, liquido radiatore;
- e) **SETTORE ROTTAMAZIONE**: area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati e privati delle parti riutilizzabili; (devono essere ancora asportate tutti quei componenti destinati al riciclo quali vetro, plastiche e pneumatici);
- f) **SETTORE DEPOSITO CARCASSE**: area all’interno del centro adibita a ove vengono depositate le carcasse dei veicoli, eventualmente anche pressate;
- g) **SETTORE DEPOSITO ROTTAMI**: deposito di rottami metallici diversi dalle carcasse dei veicoli.




1.2 – RINVIO A DISPOSIZIONI E CRITERI DI PREVENZIONE INCENDI

Per le aree e impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le relative disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

1.3 - CLASSIFICAZIONE

In base alla superficie occupata dal centro, le attività di che trattasi si suddividono in:

- **Tipo 1:** superficie superiore a 3000 e sino a 5000 m²;
- **Tipo 2:** superficie superiore a 5000 e sino a 10000 m²;
- **Tipo 3:** superficie superiore a 10000 m².



CAPO I

ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

2. UBICAZIONE

Le aree da destinare all'attività di demolizione auto e simili devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Le distanze di sicurezza sono da considerare rispetto alle strutture fisse ove è presumibile la presenza di persone (ad esempio, uffici, officine, depositi al chiuso ecc.).

2.1 – Accesso all'area

I centri devono essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi ai centri e alle aree interne degli stessi devono avere i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10 %;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l'ingresso del centro.

Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull'esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all'interno del centro.


Per attività di tipo 3 deve essere possibile la percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all'interno del centro.

2.2 – Sistemazione interna

Nei centri devono essere chiaramente evidenziate e segnalate tutte le aree destinate alle varie operazioni che si susseguono nel ciclo lavorativo (parcheggio di accettazione, settore di parcheggio regolamentato, area di bonifica, settore deposito carcasse, depositi materiale di scarto, ecc...).

La sistemazione interna dei centri deve essere effettuata in modo da limitare la propagazione degli incendi tra i vari settori ed aree operative. In particolare la distribuzione interna dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- ogni settore destinato al parcheggio in accettazione dei veicoli non deve eccedere i 500 m² di superficie;
- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 1500 m² di superficie, se i veicoli dotati di pneumatici;
- ogni settore destinato al parcheggio regolamentato non deve eccedere i 2000 m² di superficie, se i veicoli sono privi di pneumatici;
- ogni settore destinato al deposito delle carcasse non deve eccedere 1500 m²;



- tra i vari settori deve essere lasciato uno spazio libero di larghezza non inferiore a 3,5 m;
- tra l'area di bonifica ed i restanti settori destinati a deposito o ad altre operazioni del ciclo lavorativo deve essere mantenuta una distanza minima non inferiore a 5 m qualora non sia garantita suddetta distanza, devono essere interposte idonee strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
- tra le singole aree che costituiscono uno specifico settore deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3 m.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3.1 Resistenza al fuoco delle strutture

In generale, per le strutture fisse a servizio dei centri salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano per quanto compatibile le disposizioni previste nei decreti del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.

4. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Le persone presenti all'interno dei centri devono essere in grado di raggiungere i punti di raccolta individuati dal piano di emergenza e predefiniti attraverso un sistema di percorsi interni opportunamente indicati e segnalati, per poter raggiungere autonomamente l'esterno del centro.

In presenza di recinzione del centro devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione per quanto possibile contrapposta con barriere/cancelli aventi possibilità di apertura dall'interno.

5. ATTIVITA' ACCESSORIE

5.1 – Depositi di liquidi e gas combustibili o infiammabili


I depositi di liquidi e gas combustibili ed infiammabili devono essere realizzati in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi ovvero, in loro assenza, secondo i criteri generali di prevenzione incendi.

5.2 –Area di bonifica

Le operazioni di bonifica devono avvenire attraverso procedure e con attrezzature idonee allo scopo e comunque in conformità con la valutazione dei rischi specifici di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.3 –Depositi di materiali combustibili

I depositi di materiali combustibili ubicati all'aperto o sotto tettoia, anche se eventualmente contenuti in appositi contenitori, devono essere posizionati in maniera tale da garantire, in caso d'incendio, la non propagazione dell'incendio stesso.



6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.1 – Impianti elettrici

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

Nei locali al chiuso ed in corrispondenza dei punti di raccolta delle persone, deve essere presente un impianto di illuminazione di sicurezza. In caso di interruzione dell'energia elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 5 lux ad un metro dal pavimento lungo le vie d'uscita e dal piano di calpestio del punto di raccolta. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme;
- c) rivelazione;
- d) impianti di estinzione incendi.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con le procedure previste dalla normativa vigente. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ($\leq 0,5$ sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per l'impianto idrico antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.


7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.1 - Estintori

I locali al chiuso interni ai centri devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere: devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m e comunque in maniera coerente con la valutazione dei rischi.

Nell'area di bonifica deve essere previsto almeno un estintore carrellato con capacità estinguente AB1C.



In corrispondenza di ogni settore, deve essere previsto almeno un estintore con capacità estinguente AB1C.

Per le attività a rischio specifico devono essere seguite le rispettive regole tecniche.

7.2 – Rete di naspi e idranti

I centri, nel loro complesso, devono essere dotati di apposita rete idrica antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779 è così stabilito:

Centri di Tipo 1 = livello 1 solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 2 = livello 2 con solo idranti a muro o naspi;

Centri di Tipo 3 = livello 2 con solo idranti a soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attività di tipo 3.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME

8.1 – Generalità

Nelle zone o aree in cui è prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo deve essere progettato, installato, collaudato e gestito secondo la regola d'arte ed in conformità alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

8.2 – Caratteristiche


La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L'impianto di rivelazione deve consentire la eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

8.3 – Sistema di allarme

I centri devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti i presenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d'incendio.

Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.



9. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:

- i percorsi e le uscite di esodo;
- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
- i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
- i pulsanti di allarme.

Deve altresì essere prevista apposita segnaletica stradale verticale ed eventualmente orizzontale per disciplinare il traffico interno ed imporre una velocità di max 10 km/h all'interno del centro.

Le tubazioni di trasporto dei liquidi e gas infiammabili e gli eventuali serbatoi e recipienti di stoccaggio devono essere adeguatamente protetti dagli urti qualora limitrofi a percorsi carrabili.

10. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998.

10.1 - Generalità

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:


- sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;
- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme. Stessa efficienza dovrà essere sempre garantita per gli impianti tecnici.

10.2 – Chiamata servizi di soccorso

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile.

L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei Vigili del fuoco deve essere chiaramente riportato sugli avvisi interni inerenti la sicurezza.



10.3 – Addestramento del personale – primo intervento

Il responsabile dell'attività, sulla base del piano di sicurezza predisposto dovrà provvedere in particolare ad una corretta formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.

Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale ed impartite anche in forma scritta.

In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad iniziare dagli allarmi;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti eventualmente presenti all'interno del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.

Nei centri di tipo 1, durante le ore di attività, dovranno essere presenti almeno 2 persone formate per l'attuazione delle misure di prevenzione e lotta degli incendi; per le attività di tipo 2 e 3 il numero di addetti presenti non potrà essere inferiore a quattro di cui almeno una in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art.3 della Legge 28.11.96 n°609.

10.4 – Registro dei controlli


Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove siano annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

10.5 – Istruzioni di sicurezza

All'ingresso del centro devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:

- ◇ le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i relativi varchi sulla recinzione nonché i punti di raccolta;
- ◇ i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
- ◇ i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- ◇ i divieti da osservare da parte degli utenti.



CAPO II

ATTIVITÀ ESISTENTI

11. UBICAZIONE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.

11.1 – Accesso all’area

◇ Il centro deve essere permanentemente accessibile ai veicoli dei servizi di emergenza. Gli automezzi di soccorso devono poter raggiungere almeno l’ingresso del centro. Per le attività di tipo 2 deve essere garantita la percorribilità, eventualmente anche sull’esterno, di tutto il perimetro del centro ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco ovvero la percorribilità, agli stessi mezzi dei Vigili del fuoco, della viabilità principale all’interno del centro.

Per attività di tipo 3 deve essere possibile a percorribilità ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco della viabilità principale all’interno del centro.

11.2 – Sistemazione interna

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.2.

12. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.1.

13. MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.

14. ATTIVITÀ ACCESSORIE

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.

15. SERVIZI TECNOLOGICI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.1.

16. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.

17. – IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME


Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.

18. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.

19. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.



TITOLO II

METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ESISTENTI DI DEMOLIZIONI DI VEICOLI E SIMILI CON RELATIVI DEPOSITI

GENERALITÀ

Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del Titolo I, nonché quelle riportate nel corpo del presente Titolo.

Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento ove si svolgono attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi.

La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nella Parte A e B del presente Titolo:

PARTE A - categorizzazione del centro;

PARTE B - definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie del centro.

La Parte A definisce le modalità per determinare la categoria, ai fini antincendio, dei centri attraverso il riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di scenari pre-codificati, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:

1) contesto nel quale il centro è inserito: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra il centro e ambiente esterno in particolare con riferimento alle potenziali interferenze con elementi sensibili esterni (quali ad esempio vie di comunicazione primarie, ospedali, ecc.) ovvero la presenza di elementi di separazione parafuoco tra il centro ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.

2) caratteristiche dei comparti(*) interni: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti elementi:

- a) tipologia di avversità dello scenario di incendio potenziale;
- b) tipologia di potenziale esposizione di persone;
- c) presenza di punti di criticità specifica.


(*) Comparto: area del centro che presenta caratteristiche di unitarietà spaziale e d'uso.

3) ubicazione e lay-out del centro: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta dei seguenti elementi:



- a) raggiungibilità del centro da parte dei soccorritori esterni;
- b) livello di accessibilità al centro da parte dei soccorritori esterni;
- c) configurazione distributiva del sistema viario interno al centro;
- d) estensione del centro.

La Parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella Parte A.

Lo schema 1 della pagina seguente sintetizza la procedura.



Schema 1 : schema a blocchi del metodo



PARTE A

CATEGORIZZAZIONE DEI CENTRI DI DEMOLIZIONE AI FINI ANTINCENDIO

A.1. ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

Un centro si considera “interdipendente”, cioè potenzialmente impattante sul contesto, se a distanza da elementi sensibili inferiore o uguale a quella indicata nella seconda colonna del prospetto A.1. Detta distanza deve essere misurata dal perimetro del centro.

Prospetto A.1 – Distanza di influenza

Tipo elemento sensibile	Distanza di influenza (m)
Autostrada, ferrovia	150
Viabilità a scorrimento veloce	100
Ospedale	200
Scuola	200

L’interdipendenza con elementi sensibili presenti nel contesto viene codificato con il simbolo * (asterisco). L’assenza di interdipendenza non prevede alcun codice o simbolo.


A.2. CARATTERIZZAZIONE DEI COMPARTI

A.2.1 - Suddivisione del centro in comparti

La presenza di elementi di interruzione aventi caratteristiche almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella loro continuità e di suddividere la superficie del centro in comparti.

Prospetto A.2 - Elementi di interruzione

Tipologia elemento di interruzione	Descrizione	Valore del parametro geometrico di riferimento
Fasce libere	strade interne sgombre da qualsiasi materiale combustibile o spazi privi di vegetazione o con sola presenza di manto erboso di larghezza L_f almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$L_f = 3$ m
Muri separazione	Muri in c.a. di spessore almeno pari a 20 cm di altezza H_s almeno pari a quanto riportato nella terza colonna	$H_s = 2.5$ m






A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee


⚡ Nel centro di demolizione sono individuate le seguenti aree operative definite nella parte I:

- Area di bonifica;
- Settore di parcheggio dei veicoli da destinare a demolizione;
- Settore di parcheggio regolamentato;
- Settore rottamazione;
- Settore deposito carcasse;
- Settore deposito rottami;
- Area Uffici;
- Magazzini.

Per ogni area operativa viene determinato lo scenario incidentale potenziale associando il codice definito nel prospetto A.4, il cui significato è definito nel Prospetto A.3.


Prospetto A.3 – codifica scenari incidentali di riferimento

<i>Evento</i>	<i>Propagazione limitata</i>	<i>Propagazione non limitata</i>
<i>Piccole - medie proporzioni</i>	 <i>L - Limitato</i>	 <i>E - esteso</i>
<i>Grandi proporzioni</i>	 <i>S - Sviluppo verticale</i>	 <i>V - vasto</i>
<i>ATEX</i>	 <i>F - fiammata</i>	 <i>D - deflagrazione</i>



Prospetto A.4 – assegnazione degli scenari incidentali potenziali

Tipologia di scenario	Focolaio riferimento	Scenario gestionale	Codifica scenario incidentale
<i>Parcheggio veicoli da destinare a demolizione</i>	<i>Auto</i>	<i>Separazioni di 3 m ogni 10x10m (2 file di 5 auto accostate)</i>	<i>L</i>
		<i>Assenza separazioni di 3m ogni 10x10m oppure comparto estensione > 500 m²</i>	<i>E</i>
<i>Area di bonifica e di trattamento</i>	<i>Materiale o gas infiammabili</i>	<i>Assenza recupero gas</i>	<i>D</i>
		<i>Presenza estrazione/recupero gas</i>	<i>F</i>
<i>Parcheggio regolamentato e area rottamazione</i>	<i>carcasse/plastiche</i>	<i>Accatastamento max su 2 livelli in comparti fino a 1000 m²</i>	<i>E</i>
		<i>Accatastamento su più di 2 livelli oppure comparto > 1000 m²</i>	<i>V</i>
<i>Depositi</i>	<i>Pneumatici/plastiche</i>	<i>In cassoni metallici separati di almeno 3 m in entrambe le direzioni (6m da settore bonifica) in comparto fino a 1000 m²</i>	<i>S</i>
		<i>Accatastamento in mucchi o deposito in cassoni accostati a meno di 3m(meno di 6m rispetto settore bonifica) in comparto fino a 1500 m² oppure comparto > 1500 m²</i>	<i>V</i>
	<i>Gas recuperato</i>	<i>Bottiglie/serbatoi</i>	<i>D</i>
<i>Area uffici e magazzino</i>	<i>Materiale recuperato</i>	<i>Zone compartimentate < 200 mq</i>	<i>L</i>
		<i>Magazzino > 200 m²</i>	<i>E</i>



Prospetto A.5 – categorizzazione in funzione degli scenari incidentali presenti

In esito all'assegnazione degli scenari incidentali potenziali, si procede ad associare al centro una categoria (M, N, R), come da prospetto seguente:


<i>Scenario emergenziale</i>	<i>Categoria</i>
<i>Solo L, F</i>	<i>M - minore</i>
<i>Presenza di E,S ma non V e non D</i>	<i>N - normale</i>
<i>Presenza di V oppure D</i>	<i>R - rilevante</i>

A.2.3 - Caratterizzazione criticità specifiche

Nell'ambito del centro possono essere presenti zone destinate a servizi di supporto quali piazzole rifiuti, locali tecnologici, zone di stoccaggio di sostanze pericolose a servizio delle attività, che costituiscono elementi di criticità specifica che devono essere gestiti nel rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.

A.2.4 - Identificazione attività aree e locali a rischio specifico

Nell'ambito del centro vengono identificate e localizzate le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico.



A.3. CARATTERIZZAZIONE DELL'UBICAZIONE E DEL LAY-OUT

Ubicazione e lay-out del centro incidono su possibilità e modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario incidentale di riferimento.

La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di vulnerabilità funzionale del centro dipendente dai seguenti fattori:

- disponibilità dell'assistenza da parte di soccorritori esterni, in termini di raggiungibilità e di accessibilità al centro;
- presenza di lay-out favorevole alla praticabilità dell'intervento;
- estensione massima dei comparti;
- estensione del centro.

A.3.1 - Vulnerabilità funzionale del centro

Il livello di vulnerabilità funzionale del centro è definito dal Prospetto A.6.


Prospetto A.6 Livello vulnerabilità funzionale del centro

Lay-out distributivo della viabilità interna carrabile con mezzi di portata fino a 35 q e di larghezza almeno pari a 3 m	Estensione massima dei comparti o del centro	Raggiungibilità del centro da parte di mezzi VVF con tempi di percorrenza inferiori a 20 min		
		si ¹		no
		Centro con accessibilità multipla indipendente ²	Centro con accesso singolo	
Organizzazione a maglia (ossia che consente di raggiungere ogni punto almeno con due percorsi contrapposti)	superficie comparti $\leq 1500 \text{ m}^2$ e centro $\leq 10000 \text{ m}^2$	1	1	3
	superficie comparti $> 1500 \text{ m}^2$ oppure centro $> 10000 \text{ m}^2$	1	2	3
Organizzazione a pettine o mista	superficie comparti $\leq 1000 \text{ m}^2$ e centro $\leq 10.000 \text{ m}^2$	2	2	4
	superficie comparto $> 1000 \text{ m}^2$ oppure centro $> 10000 \text{ m}^2$	2	3	4

(1) condizione che si ritiene convenzionalmente soddisfatta se la sede o distaccamento dei Vigili del fuoco è a distanza dal centro inferiore a 20 km in pianura o 10 km se il tragitto comprende tratte di percorrenza prevalentemente in zona montana.

(2) per accessibilità multipla indipendente si intende la presenza di due o più accessi carrabili che consentano l'accesso al centro anche in caso di evento incidentale che interessa uno degli accessi

Il Prospetto A.7 fornisce un'interpretazione operativa dei vari livelli di vulnerabilità funzionale riportati nel Prospetto A.6.



Prospetto A.6 – Significato operativo dei vari livelli di vulnerabilità funzionale

Livello di vulnerabilità funzionale	Tipologia di risposta associata	Descrizione
1	<i>prontamente assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una pronta assistenza da parte dei soccorritori esterni
2	<i>assistibile</i>	ubicazione e lay-out che consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento
3	<i>autogestita</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - non comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento
4	<i>autogestita gravosa</i>	ubicazione e lay-out che: - non consentono all'organizzazione interna di poter fare affidamento su una assistenza da parte dei soccorritori esterni in tempo utile alla gestione dell'evento - comportano particolari difficoltà e complessità nel fronteggiare l'evento


A.4. CATEGORIZZAZIONE DEL CENTRO AI FINI ANTINCENDIO

La categorizzazione del centro ai fini antincendio è espressa attraverso un codice alfanumerico connotativo dello scenario emergenziale di riferimento composto da:

- una lettera maiuscola: indicativa dello scenario incidentale di riferimento più gravoso presente, definito secondo i criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da L, S, F, E, D, V la gravosità degli scenari;
- un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilità funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
- un eventuale asterisco: la cui presenza indica l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.1.

M3; R1*; N2; M2*; R4

Figura 1. Esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio



PARTE B

MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE DIVERSE CATEGORIE ANTINCENDIO

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento qualora questo abbia comunque a verificarsi.

Tali misure sono definite in modo proporzionato e contestualizzato alla situazione della realtà esaminata facendo riferimento alla categoria antincendio del centro definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte A.

Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai seguenti aspetti:

1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.

Per le attività, le aree e/o i locali a rischio specifico regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (attività commerciali, autorimesse, gruppi elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di g.p.l., ecc.) si applicano le specifiche disposizioni in materia.

B.1. - ORGANIZZAZIONE GENERALE

B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni

Per i centri classificati come *interdipendenti* con il contesto (codificati con asterisco) è necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli elementi sensibili su cui possono impattare gli effetti dell'evento emergenziale (autostrade, ferrovie, ospedali, ecc.) per definire le modalità di pronto coordinamento delle operazioni di emergenza in caso di incendio all'interno del centro. Tali accordi e le relative procedure di coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.

B.1.2 - Zone di sicurezza relativa


Possono essere considerate *zone di sicurezza relativa* tutte le aree e gli edifici che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un incendio:

- a) si trovano ad una distanza di almeno 10 m;
- b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata dall'incendio;
- c) hanno complessivamente dimensioni sufficienti a contenere le persone presenti nel centro, considerando una densità massima di affollamento pari a 1.2 persone/m².

Dette zone possono essere interne al centro e/o esterne in prossimità allo stesso.

B.1.3 - Servizio di sicurezza interno

Il *servizio di sicurezza interno* è l'insieme delle persone preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso d'incendio. Le caratteristiche ed il numero di addetti del servizio, coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, devono essere idonei a coprire sia le esigenze di



assistenza all'esodo che di lotta antincendio, e comunque non inferiori a quanto indicato nel prospetto seguente:

categoria insediamento	vulnerabilità funzionale insediamento		
	1,2	3	4
M	Minimo n.2 addetti, con corso per rischio medio		Squadra antincendio, con corso per rischio medio.
N	Squadra antincendio, con corso per rischio medio.	Squadra antincendio per gestire scenari tipo E con corso per rischio medio	Squadra antincendio per gestire autonomamente scenari tipo E, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609
R	Squadra antincendio addestrata per gestire scenari tipo V, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609		Squadra antincendio per gestire <u>autonomamente</u> scenari tipo V, con corso per rischio elevato ed attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609


Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti all'interno del centro. Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare a periodiche riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonché ad esercitazioni antincendio (da tenere almeno una volta all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:

- applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da attivare ;
- contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti del centro;
- utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
- collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.

B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio

Il responsabile dell'attività è tenuto a realizzare e a mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di caratterizzazione antincendio del centro (atlante), che consentono di identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:

- contesto
- accessibilità
- viabilità interna
- distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee
- dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio
- zone di sicurezza relative interne ed esterne
- punti di criticità specifica
- attività, aree e locali a rischio specifico.



L'Atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed è parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed evacuazione. L'atlante è utilizzato come strumento di riferimento conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni antincendio.

B.1.5 - Registro dei controlli

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre e tenere un registro dei controlli periodici in conformità alla vigente normativa.

B.1.6 – Piano di emergenza ed evacuazione

Il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre un piano di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. È opportuno, inoltre, che le procedure di sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati nell'Atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora necessari.

B.2. PRECAUZIONI

Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a minimizzare:

1. la presenza delle sorgenti di incendio;
2. le condizioni predisponenti all'attivazione dell'incendio;
3. le occasioni di attivazione dell'incendio.


A titolo indicativo e non esaustivo, nel centro sono tipicamente presenti le seguenti aree caratterizzate da specifici rischio incendio:

- a) Area di bonifica;
- b) Settore di parcheggio dei veicoli in accettazione
- c) Settore di parcheggio regolamentato;
- d) Settore rottamazione;
- e) Settore deposito carcasse;
- f) deposito rottami metallici diversi dal settore deposito carcasse;
- g) Area Uffici;
- h) Magazzini.
- i) Stoccaggi dei rifiuti pericolosi (batterie non riusabili, liquidi, ecc);
- j) Stoccaggi dei rifiuti recuperabili (pneumatici non riusabili, alcuni tipi di plastiche, ecc);

Il responsabile dell'attività deve prendere i necessari provvedimenti affinché vengano rispettati i seguenti divieti e vengano adottate le precauzioni indicate nei punti seguenti:

Disposizioni generali

- Le fasce di separazione fra zone / comparti devono essere mantenute pulite, in ordine e utilizzate solo per il transito dei veicoli e pedonale;



- l'utilizzo di apparecchiature a fiamma libera o in grado di produrre scintille deve avvenire esclusivamente attraverso apposite procedure operative, redatte a seguito di specifica valutazione del rischio incendio (presenza o meno di materiale combustibile o infiammabile nelle vicinanze, adozione o meno di schermi parafuoco, presenza o meno di attrezzature di spegnimento di primo intervento, necessità o meno di successivi ispezioni tese a verificare presenza di possibili incendi covanti, ecc....);
- sia predisposta idonea cartellonistica indicante le precauzioni di prevenzione incendi e le istruzioni per la segnalazione di emergenza incendio;
- divieto di parcheggio auto a ridosso dell'area di bonifica e delle zone ove si effettuano lavorazioni comportanti l'utilizzo di fiamme libere o attrezzature che producono scintille;
- l'area di bonifica o le aree ove avvengono lavorazioni comportanti l'utilizzo di fiamme libere o con attrezzature che producono scintille devono essere contornate da una fascia di rispetto avente profondità non inferiore a 10 m sgombrata da materiale combustibile;

Impianti tecnologici

Tutti gli impianti tecnologici presenti nel centro devono essere progettati, realizzati, mantenuti e verificati in conformità alla regola dell'arte ed utilizzati in conformità alle specifiche di esercizio.

Detenzione di sostanze pericolose

- Le sostanze pericolose eventualmente presenti all'interno del centro devono essere conservate e manipolate secondo le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa.


B.3 - COMUNICAZIONI

Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a garantire:

- a) la comunicazione del gestore con l'esterno;
- b) la comunicazione interna con eventuali utenti;
- c) la comunicazione tra addetti per coordinamento emergenza.

A tal fine devono soddisfare le seguenti esigenze:

- garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per utenti e soccorritori esterni;
- fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
- disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
- disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli interventi.



B.3.1. Misure minime per la comunicazione

Tipo insediamento	Categoria centro		
	M	N	R
superficie sino a 3000 mq	I		
superficie superiore a 3000 e sino a 5000 mq	I	I e (II o III)	I e (II o III) e IV
superficie superiore a 5000 e sino a 10000 mq	I e (II o III) e IV		
superficie superiore a 10000 mq	I e II e III e IV		
Presenza di codice asterisco *	Comunicazione esterna per interdipendenza		

Caratteristiche delle singole misure:

*Comunicazione esterna per interdipendenza (punto A.1) per codice **

Comunicazione precodificata con gestori di strutture/infrastrutture esterne, al fine di dare attuazione agli accordi per la sicurezza in caso di emergenza. La comunicazione deve essere effettuata da persona appositamente formata e incaricata.

I. Presidio fisso

Il presidio fisso è un luogo interno al centro debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Uffici, Magazzino di vendita, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare nell'ambito dell'attività durante l'apertura della stessa.

Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza e con i soccorritori esterni.

II. Punto segnalazione emergenze


Il punto di segnalazione emergenze è un presidio fisso o mobile di comunicazione, utilizzabile all'interno del centro, attraverso il quale è possibile trasmettere una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso. Nel caso di sistema fisso, i punti di segnalazione devono trovarsi a distanza reciproca non superiore a 150 m misurati lungo i percorsi viari.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di segnalazione deve essere di almeno 30 minuti.

III. Dispositivi di allertamento

I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora di tipo mobile o fisso o anche sistemi di attivazione di sirene d'allarme con suono preventivamente codificato e pubblicizzato anche agli utenti.

L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.



IV. Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza

Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di emergenza, è necessario dotare gli addetti del servizio di sicurezza interno di idonee apparecchiature per le comunicazioni.

B.4. - Misure per l'allontanamento

Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:

- a) facilitare l'allontanamento;
- b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.

Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai seguenti criteri:

- usufruire della presenza di idonee facilitazioni per l'individuazione e la percorribilità delle vie d'allontanamento;
- agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.

Per tutte le categorie di insediamento dovranno essere predisposte:

- Segnaletica e planimetrie orientative, unite a note informative;
- Illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta;
- Nelle zone operative dovrà essere esclusa la presenza di personale non addetto / utenti; se prevista dovrà essere limitata e prevedere l'accompagnamento degli utenti in condizioni ordinarie e in emergenza;
- Nelle zone riservate agli utenti (magazzino vendita ecc.) dovrà essere presente almeno un addetto incaricato di accompagnare gli stessi, in caso di emergenza, nelle aree a sicurezza relativa o direttamente all'esterno.


B.5 - CONTRASTO

Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono volte a consentire:

- a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
- b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
- c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF e eventuali squadre antincendio di reciproca collaborazione)

Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti criteri:

- disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
- disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta antincendio;
- disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature d'intervento sugli scenari emergenziali potenziali presenti nell'insediamento;
- garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli enti esterni di soccorso;



B.5.1 - Dotazioni di base

Tutte le zone del centro devono essere dotate di un adeguato numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere.

Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli estintori devono essere del tipo polivalente con capacità estinguente minima 34A 113BC.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

In prossimità di ogni punto di utilizzo di fiamme libere o attrezzature che possono produrre scintille, laddove previsto, dovrà essere tenuto a disposizione almeno un estintore con idoneo estinguente e capacità estinguente sufficiente, comunque non inferiore a 34 A 113BC.


B.5.2 - Risorse per il primo intervento

Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso o, in alternativa, di tipo mobile.

Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, la stessa dovrà presentare almeno i requisiti prestazionali minimi previsti nel prospetto B.5.2.1.

Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel prospetto B.5.2.1, dovranno essere garantite risorse idriche per il primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle riportate nel prospetto B.5.2.1.

Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo dovrà rispettare quanto previsto per le nuove attività, senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al successivo punto B.5.3.



B.5.2.1 - Risorse minime di primo intervento per le varie categorie di insediamento

CATEGORIA		SISTEMA FISSO (esistente)				DISPOSITIVI ANTINCENDIO MOBILI <i>(in alternativa al sistema fisso)</i>		
		massima distanza relativa tra apparecchi idranti o naspi <i>(m)</i>	numero ¹ getti idrici <i>(n)</i>	prestazioni dei getti idrici ² <i>(l/min) - (MPa)</i>	durata di erogazione <i>(min)</i>	quantità acqua <i>(l)</i>	sostanze estinguenti complemen tari	numero getti idrici disponib ili <i>(n)</i>
M	1, 2	80	1 idrante 2 naspi	idrante (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspo (60 - 0.3)	30	---	---	---
	3, 4	80	1 idrante 2 naspi	idrante (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspo (60 - 0.3)	45	600	---	1
N	1, 2	80	1 idrante 2 naspi	idrante (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspo (60 - 0.3)	45	600	additivo ³	1
	3, 4	80	2 idrante 4 naspi	idranti (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspi (60 - 0.3)	60	1500	additivo ³	2
R	1, 2	80	2 idrante 4 naspi	idranti (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspi (60 - 0.3)	60	2500	additivo ³	2
	3, 4	60	2 idrante 4 naspi	idranti (120 - 0.2) <i>oppure</i> naspi (60 - 0.3)	90	3000	additivo ³	2

(1) Numero minimo di getti che devono poter essere contemporaneamente applicabili sull'incendio.


(2) Prestazioni minime dei getti idrici: portata minima (l/min) e pressione minima (Mpa) che deve essere garantita a monte dell'apparecchio erogatore.

(3) Additivo per migliorare le prestazioni di spegnimento.

B.5.3 - Approvvigionamento idrico

Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni (V.V.F., C.F.S., Protezione Civile, Ente Parco, ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio/i, piscina/e, , lago, mare, ecc.) o, in alternativa, da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata.

Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.3.1.



Prospetto B.5.3.1 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi mobili

CATEGORI A		Tipologia di fonte di approvvigionamento			
		RISERVA IDRICA (m ³)	IDRANTI SOPRASUOLO (in alternativa a riserva idrica)		
			numero ¹ (n)	Portata attacco uscita DN 70 ⁽²⁾ (l/min)	durata di erogazione (min)
M	1	5	1	150	30
	2	10	1	300	30
	3, 4	15	1	300	45
N	1, 2	10	1	300	30
	3, 4	20	2	300	60
R	1, 2	20	2	300	60
	3, 4	30	2	300	90

(1) almeno un idrante in prossimità dell'accesso principale per i mezzi di emergenza ovvero ad una distanza non superiore a 100 m

(2) portata erogata da ciascun idrante in contemporanea.

Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B.5.3.1 devono essere disponibili nell'ambito o in prossimità all'insediamento; le stesse devono essere ubicate in posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.

B.5.4 – Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta antincendio

Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale, utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali, in modo che sia garantita l'autoprotezione e l'efficacia delle azioni di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie condizioni operative ed ambientali e in rapporto ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.

